



EWS6/2018/U/00000029

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0023694.22-10-2018

22-10-2018

ERG Wind Sicilia 6

EVOLVING ENERGIES

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V Tutela del paesaggio
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Libero Consorzio Comunale di Trapani
PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net

p.c.

Comune di Castelvetrano
PEC: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Comune di Salemi
PEC: protocollo@pec.cittadisalemi.it

Comune di Santa Ninfa
PEC: protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it

Comune di Vita
PEC: protocollo@comune.vita.tp.it

OGGETTO: ERG Wind Sicilia 6 [ID_VIP:4182] Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di "Potenziamento del parco eolico Castelvetrano-Salemi" ubicato nei Comuni di Castelvetrano, Salemi, S. Ninfa e Vita (TP) – controdeduzioni al parere del Libero Consorzio Comunale di Trapani (Prot. 0036267 del 26/09/2018)

Con riferimento all'istanza di cui in oggetto, relativa alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riferita al progetto di "Potenziamento del parco Castelvetrano-Salemi" [ID_VIP:4182], si forniscono a seguire alcune controdeduzioni in merito a due punti segnalati nel parere del Libero Consorzio Comunale di Trapani (Prot. 0036267 del 26/09/2018):

- pag. 4 "a norma dell'art. 66 comma 8 del D.P.R. 495/92 l'aerogeneratore deve essere installato inderogabilmente ad una distanza minima dal confine stradale non inferiore all'altezza del palo di sostegno più la lunghezza della pala dell'aerogeneratore e più un franco non inferiore al 25% della misura ottenuta": la disposizione richiamata dal Libero Consorzio prevede testualmente che "Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni

ERG Wind Sicilia 6 srl

Società con unico socio ERG Wind Holdings (Italy) srl, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG spa

www.erg.eu

Torre WTC Via De Marini 1
16149 Genova Italia
ph +39 010 24011
fax +39 010 2401490

Via Leonida Bissolati 76
00187 Roma Italia
ph +39 06 845571
fax +39 06 84557555

Sede Legale: Torre WTC Via De Marini 1 16149 Genova Italia Cap. Soc. euro 77.468,00 I.V. R.E.A. Genova 477799 Reg Impr. GE Cod. Fisc. e P.IVA 02269660649

verticali sono ubicati, **fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto**, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata".

La normativa, dunque, indica un criterio generale che ammette espressamente specifiche deroghe in relazione alla natura e alla tipologia degli impianti.

Ebbene, la specifica disciplina per gli impianti eolici è quella cui la Società si è riferita ed espressamente richiamata nello Studio di Impatto Ambientale, in cui si è precisato che per quanto riguarda la distanza di ogni turbina dalle strade si è applicato il criterio previsto dal D.M. 10/09/2010 recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", secondo cui la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre (punto 7.2 lett. a).

Deve osservarsi ulteriormente come la disposizione delle Linee Guida definisca le predette distanze unicamente quali possibili misure di mitigazione, ovverosia come riferimenti utili cui rapportarsi nel corso della progettazione per un miglior inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.

La disposizione non ha alcun carattere prescrittivo, in tal senso la giurisprudenza amministrativa ha chiarito incidentalmente che "I valori indicati dal richiamato D.M., però, sono meramente indicativi e non hanno efficacia vincolante" (cfr. T.A.R. Salerno, (Campania), sez. II, 28 agosto 2017, n. 1330), ma indica solo un criterio o meglio una misura di mitigazione che eventualmente potrebbe essere tenuta in considerazione in fase di progettazione per evitare possibili impatti ambientali per la vicinanza a sedi stradali ovvero imposta in sede di approvazione del progetto.

Ne consegue in primo luogo che la prescrizione ben più gravosa imposta dal Libero Consorzio non può trovare applicazione al caso di specie per il principio di specialità ed in ogni caso per l'espressa riserva contenuta nella norma.

Ne discende altresì che, in forza dell'applicazione della normativa di settore, laddove - come nel caso di specie - le predette misure di mitigazione siano già state seguite nell'ubicazione degli aerogeneratori, non risulta necessaria alcun ulteriore prescrizione e/o misura di mitigazione.

Si chiede pertanto di eliminare dal parere la prescrizione di cui trattasi.

- pag. 4 "relativamente al trasporto degli aerogeneratori non si è in grado di poter effettuare le valutazioni del caso non essendo stati riportati dettagli in merito":
le informazioni sul trasporto degli aerogeneratori sono riportate nel documento "Relazione viabilità accesso cantiere" (SAL-ENG-REL-0030_00, già trasmesso per il progetto), nel quale si illustra il percorso stradale ipotizzato tra i diversi necessario per condurre le turbine eoliche al sito di installazione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti,

Il Legale rappresentante
Andrea Gaspari

